

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 037/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi straordinari a titolo di indennizzo in regime "de minimis" a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, previsti dall'articolo 6, comma 103, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Aiuti "de minimis" ai sensi del reg. (CE) n. 875/2007
- Art. 3 Settori e tipologie di aiuti esclusi dagli aiuti "de minimis"
- Art. 4 Soggetti beneficiari
- Art. 5 Presentazione della domanda
- Art. 6 Divieto di cumulo
- Art. 7 Spese ammissibili
- Art. 8 Intensità del contributo e obblighi dei soggetti beneficiari
- Art. 9 Modalità di concessione e di erogazione del contributo
- Art. 10 Rinvio
- Art. 11 Rinvio dinamico
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 103, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), disciplina i criteri e le modalità d'intervento in base ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a titolo di indennizzo in regime "de minimis" a favore delle imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, a parziale copertura delle perdite economiche dalle stesse subite nel periodo maggio – giugno 2004, a seguito della momentanea chiusura dei punti di ispezione frontalieri ai valichi comunitari con la Croazia.

Art. 2  
(Aiuti "de minimis" ai sensi del reg. (CE) n. 875/2007)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento è concesso in osservanza delle disposizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 193 del 25 luglio 2007.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 875/2007 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa non deve superare i 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola "de minimis", alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

### Art. 3

*(Settori e tipologie di aiuto esclusi dagli aiuti "de minimis")*

1. Ai sensi dell'articolo 1, del regolamento (CE) n. 875/2007 non sono concessi:
- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
  - b) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, aiuti alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
  - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
  - d) aiuti diretti a incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all'articolo 3, lettera n) del regolamento (CE) n. 2371/2002, a meno che si tratti di aiuti per l'ammodernamento del ponte principale di cui all'articolo 11, paragrafo 5, dello stesso regolamento;
  - e) aiuti per l'acquisto o la costruzione di navi da pesca;
  - f) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

### Art. 4

*(Soggetti beneficiari)*

1. Beneficiano del contributo previsto dal presente regolamento, secondo la regola "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007, le imprese importatrici di prodotti ittici provenienti dalla Croazia, con sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
- b) aver esercitato l'attività di importazione di prodotti ittici provenienti dalla Croazia nel periodo maggio-giugno 2004, come attestato da bollette doganali relative a detto periodo;
- c) aver impiegato almeno dieci dipendenti dell'impresa, regolarmente iscritti all'INPS e con esclusione del titolare della stessa, per l'importazione dei prodotti

- ittici dalla Croazia nel periodo maggio-giugno 2004, come attestato da libro matricola relativo a detto periodo;
- d) avere subito danni di entità complessiva pari almeno al 30 per cento del fatturato medio dell'impresa medesima nei tre esercizi precedenti (2001, 2002 e 2003), in conseguenza dell'evento eccezionale costituito dalla momentanea chiusura nel periodo maggio-giugno 2004 del posto di ispezione frontaliere Jelšane/Rupa ai valichi comunitari con la Croazia;
  - e) non aver cessato l'attività e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

#### Art. 5

##### *(Presentazione della domanda)*

1. I beneficiari presentano alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, la domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa a cui sono allegati le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestanti:

- a) il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1;
- b) il fatturato annuo d'impresa e il fatturato medio d'impresa relativi agli esercizi 2001, 2002 e 2003, nonché il fatturato annuo d'impresa riferito all'esercizio 2004;
- c) la media dei costi sostenuti dall'impresa per trasporti e personale dipendente per l'importazione di prodotti ittici dalla Croazia negli esercizi 2001, 2002 e 2003, nonché le perdite economiche subite nel periodo maggio - giugno 2004 quantificate in base all'articolo 7;
- d) l'attestazione relativa gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 2, comma 3.

2. I beneficiari di cui al comma 1 allegano alla domanda di contributo copia delle bollette doganali relative al periodo compreso tra maggio e giugno 2004 attestanti lo svolgimento di attività di importazione di prodotti ittici provenienti dalla Croazia.

3. Le domande sono presentate entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

#### Art. 6

##### *(Divieto di cumulo)*

1. Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici ottenuti per le medesime iniziative e aventi a oggetto le stesse spese, a pena di revoca dello stesso.

#### Art. 7

##### *(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili le spese relative ai maggiori costi per l'importazione dei prodotti ittici dalla Croazia sostenuti per i trasporti e per il personale dipendente nel periodo maggio - giugno 2004 rispetto alla media dei costi sostenuti nello stesso periodo dei tre esercizi precedenti.

2. Sono detratti dalle spese ammissibili gli importi ricevuti nel quadro di regimi assicurativi e le spese ordinarie non sostenute dal beneficiario.

3. Non danno diritto al contributo i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

#### Art. 8

*(Intensità del contributo e obblighi dei soggetti beneficiari)*

1. Il contributo è concesso nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile relativa ai maggiori costi sostenuti per i trasporti e per il personale dipendente per l'importazione dei prodotti ittici dalla Croazia nel periodo maggio - giugno 2004 rispetto alla media dei costi sostenuti nello stesso periodo dei tre esercizi precedenti.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto delle norme della politica comune della pesca.

#### Art. 9

*(Modalità di concessione e di erogazione del contributo)*

1. Il riparto dei fondi disponibili è adottato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. Entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie dell'atto di impegno di spesa, ne è data comunicazione ai soggetti beneficiari.

3. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, compatibilmente con i limiti del patto di stabilità e crescita.

#### Art. 10

*(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso) e, in particolare, all'articolo 49.

Art. 11  
*(Rinvio dinamico)*

1. In conformità all'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.